



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 529	Del 09/12/2021
Località: Via Neapolis. Istituzione del divieto di sosta temporaneo.	Dal giorno 13 dicembre 2021 al giorno 13 giugno 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta del 06.12.2021, in atti di questo Comune al n. 74669 del 06.12.2021, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Neapolis, nel tratto compreso dal civico n. 13A al civico n. 13F, dal giorno 13 dicembre 2021 al giorno 13 giugno 2022, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, per l'esecuzione di operazioni di carico - scarico di attrezzature e materiali edili;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Neapolis, nel tratto compreso dal civico n. 13A al civico n. 13F, dal giorno 13 dicembre 2021 al giorno 13 giugno 2022, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, solo per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni indicate in premessa;
 - b) nel tratto di cui al punto 1 a) che precede è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
 - c) i veicoli autorizzati di cui al punto 1 b) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;

prescrive:

1. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:



COMUNE DI ORISTANO

- a) l'apposizione della prescritta segnaletica e dei dispositivi luminosi notturni;
 - b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
 3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
 4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
 5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
 6. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
 7. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
 8. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
 9. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
 10. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
 11. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
 12. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
 13. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, e altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
 14. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale



COMUNE DI ORISTANO

tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/12/2021

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale